

FAQ relative al Bando “Compensazioni alle aziende di autotrasporto previste dall'art. 34 della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22, come integrata dalla L.R. n. 30 del 15.12.2020 art. 13.”

DOMANDA

In previsione della presentazione della domanda prevista per le compensazioni alle aziende di autotrasporto, di cui all'art. 34 della L.R. n° 22 del 23 luglio 2020, come integrata dalla L.R. n° 30 del 15.12.2020 art. 13, chiedo cortesemente di avere supporto.

In particolare, segnalo che, pur in possesso di CNS, non è consentito l'accesso alla piattaforma Sipes.

RISPOSTA

L'accesso al sistema avviene secondo le comuni modalità stabilite per l'accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione. Pertanto, sarà possibile accedere alla piattaforma SIPES anche tramite smartcard (TS-CNS, CNS) attraverso l'immissione del codice PIN del dispositivo.

DOMANDA

Per conto di alcune nostre aziende associate, e in riferimento all'avviso in oggetto, vi chiediamo un chiarimento in ordine agli aspetti elencati di seguito:

1) L'azienda titolare della licenza di trasporto conto terzi e dei mezzi di trasporto impegnati nelle tratte contemplate dal bando **non** ha avuto un rapporto di servizio **diretto** (e quindi la relativa fatturazione) con il vettore marittimo. Il nolo marittimo è stato, infatti, commissionato da un'azienda terza che poi ha addebitato il costo all'azienda di trasporto con una fatturazione separata. Ci chiediamo pertanto:

a) Quale azienda dovrà presentare l'istanza di compensazione?

b) Nel caso in cui a presentare l'istanza compensativa fosse l'azienda titolare della licenza c.terzi e dei mezzi di trasporto oggetto della misura agevolativa, quale documentazione contabile dovrà presentare, considerando che le fatture sui noli sono state in prima battuta emesse in capo all'azienda intermediaria?

2) Un secondo aspetto di carattere tecnico riguarda l'accesso alla piattaforma SIPES: è possibile accedervi direttamente tramite SPID? Ci risulta che accedendo alla piattaforma tramite SPID il bando in oggetto non sia visibile.

3) in riferimento ai documenti contabili che devono essere allegati all'istanza, relativi alla fatturazione vettore marittimo /azienda di trasporto si chiede quanto segue: trattandosi di

documenti molto articolati, spesso contenenti informazioni anche riservate e non attinenti al bando, è ritenuta ammissibile una certificazione sostitutiva resa dal vettore marittimo in ordine a data/carichi vuoti/targhe dei mezzi interessati e polizze assicurative?

RISPOSTA

"Ai sensi dell'art. 3 dell'Avviso possono beneficiare delle sovvenzioni previste dalla L.R. n. 22/2020 art. 34 solo "le imprese di autotrasporto" con almeno una sede operativa in Sardegna e regolarmente iscritte all'albo degli autotrasportatori tenuto presso gli Uffici della Motorizzazione Civile, la cui attività si svolga nei collegamenti da e per la Sardegna.

Nel caso da lei illustrato, atteso che l'azienda che presenta istanza non ha avuto rapporti con il vettore, dovrà produrre:

- il contratto di nolo con l'azienda terza;
- copia delle fatture emesse a favore di quest'ultima dall'armatore;
- copia delle fatture emesse dall'azienda terza nei confronti dell'azienda di autotrasporto.

2) si comunica che l'accesso al sistema avviene secondo le comuni modalità stabilite per l'accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione. Pertanto, è possibile accedere alla piattaforma SIPES con le credenziali SPID ma è necessario essere accreditati al livello 2.

3) Ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso la domanda deve essere correlata, **a pena di inammissibilità**, dai documenti per la dimostrazione del differenziale dei mezzi trasportati nei periodi di osservazione (marzo-giugno) del triennio precedente (2017-2019) e dell'anno in corso (2020), quindi dalla copia delle fatture emesse dalle compagnie di navigazione da cui si rilevano i mezzi vuoti trasportati nei periodi di osservazione o copia delle "polizze d'imbarco" rilasciate dall'armatore da cui si evincono i medesimi dati.

Le autocertificazioni sono ammesse esclusivamente come documento aggiuntivo, non sostitutivo.

A tal riguardo si precisa che la SFIRS S.p.A è un intermediario finanziario (ex art. 106 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385) ed è obbligato a rispettare il segreto bancario.

Ciascun autotrasportatore potrà omettere dalla documentazione i dati sensibili ma, ad ogni modo, dovrà lasciare visibili le informazioni richieste, necessarie per la "procedura istruttoria" ai sensi dell'art. 7 dell'Avviso.

DOMANDA

Si chiede un chiarimento su cosa significhi nell'art. 4 - Presupposti dell'accesso all'agevolazione per numero mezzi totali imbarcati vuoti, eccedenti quelli della media del triennio precedente del medesimo periodo di osservazione.

La definizione di quali tipi di mezzi è chiara e specificata nei 3 punti successivi, ma non riesco a capire se si intenda il numero di mezzi imbarcati in meno rispetto allo stesso periodo del triennio precedente o se si intendano mezzi imbarcati vuoti in senso stretto, imbarcare mezzi senza nessun carico non avrebbe senso.

RISPOSTA

Per **mezzi imbarcati vuoti** si intendono quelli indicati ai punti 1, 2 e 3 del comma 1, punto a, dell'art. 4, **imbarcati PRIVI DI CARICO**.

La compensazione è determinata moltiplicando l'importo di 350 euro per il risultato della differenza tra il numero dei mezzi imbarcati VUOTI nel periodo marzo-giugno 2020 meno la media dei mezzi imbarcati VUOTI nel periodo marzo-giugno 2017/2018/2019. Pertanto, se il risultato di questa differenza fosse uguale o minore di zero, nessuna compensazione sarà dovuta.

DOMANDA

Si chiede se il contributo di cui all'oggetto, può essere richiesto dagli autotrasportatori che non imbarcano i mezzi ma lavorano in ambito regionale e su strada.

RISPOSTA

No, uno dei requisiti obbligatori di accesso, ai sensi dell'art. 3 dell'Avviso, è quello di "*svolgere l'attività nei collegamenti da e per la Sardegna*".

DOMANDA

Deve essere inserito anche il bilancio delle ditte individuali?

RISPOSTA

Il bilancio non rientra tra i documenti obbligatori da trasmettere ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso. Potrà però essere richiesto in fase istruttoria dall'analista finanziario che avrà in carico la domanda.

DOMANDA

Con riferimento al bando "Compensazioni alle aziende di autotrasporto", al punto 6 dell'art. 6 del Bando, si fa riferimento ad un codice di convalida da utilizzare per completare la presentazione della domanda, il quale verrebbe trasmesso in fase di registrazione all'indirizzo PEC del proponente.

In data odierna si è proceduto a presentare la domanda relativa al bando di cui all'oggetto e ricevuto la PEC di corretta trasmissione e registrazione sul Sistema informativo di Erogazione e Sostegno, senza ricevere alcun codice di convalida. Peraltro, la produzione del file definitivo della domanda di agevolazione consentiva esclusivamente la firma digitale e la successiva trasmissione. Sembrerebbe che quanto previsto al punto 6 dell'art. 6 dell'Avviso si perfezioni automaticamente con la trasmissione della domanda.

Si chiede gentile conferma che la procedura di trasmissione della domanda sia andata a buon fine e non vi siano ulteriori codici di convalida da ricevere e/o inserire altrove.

RISPOSTA

Per quanto riguarda la trasmissione della domanda, si consiglia di prendere visione alla *“Guida alla procedura la presentazione della domanda per il bando di compensazione alle aziende di autotrasporto operanti in Sardegna”* pubblicata sul sito RAS, nella pagina dedicata all'Avviso, precisamente al seguente link:

<https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1234&id=91273>

Si riporta, per sintesi, ciò che viene specificato nella pagina 34:

“Una volta caricato il file firmato digitalmente viene attivato il pulsante “TRASMETTI”, premendo il quale la domanda di adesione viene acquisita definitivamente a sistema con attribuzione della data di trasmissione telematica e resa immodificabile.”

Contestualmente alla trasmissione digitale viene inviato un messaggio di notifica, all'indirizzo di PEC indicato nel profilo del richiedente:

<<La domanda [Codice Domanda] relativa al bando [Bando] e' stata correttamente trasmessa da parte del richiedente [Denominazione Richiedente], C.F [Codice fiscale] e registrata sul Sistema Informativo di Erogazione e Sostegno in data dd/mm/aaaahh:mm:ss>>

NB: Laddove, a seguito della trasmissione, non risulti pervenuta all'indirizzo PEC dell'impresa la notifica di trasmissione, si consiglia di contattare l'Assistenza tecnica SIPES all'indirizzo supporto.sipes@sardegna.it per le verifiche del caso.”

Pertanto, si conferma che per completare la presentazione della domanda, non è necessario inserire alcun codice di convalida.

DOMANDA

Qualora nell'anagrafica aziendale in fase di registrazione l'azienda non abbia inserito le sedi operative in Sardegna, ma lo avesse fatto compiutamente solo nella domanda di incentivo, è necessario, e soprattutto possibile, fare questa correzione?

RISPOSTA

Se i dati sono stati riportati correttamente nel Modulo di Domanda non è necessario effettuare tale correzione. In ogni caso, se preferite è possibile aggiornare la sezione relativa alla “anagrafica aziendale” presente sulla piattaforma SIPES.

DOMANDA

In merito alla domanda per la corresponsione di un contributo a compensazione delle perdite subite a favore delle aziende di autotrasporto di cui alla L.R. 22 del 20.07.2020, art. 34, per una compagnia di navigazione è impossibile rilevare dalle fatture emesse, dalle polizze di imbarco o da altra documentazione rilasciata dall'armatore, se i mezzi trasportati nei periodi di osservazione erano vuoti o pieni. L'armatore a cui è stato chiesto se fosse possibile ottenere documentazione da cui rilevare il numero di mezzi trasportati vuoti ha riferito di non essere in possesso di tale informazione. Come bisogna considerare quindi i mezzi imbarcati da tale armatore? Possono essere considerati tutti non vuoti e quindi non essere presi in considerazione (né nel periodo di osservazione 2020 né nel periodo di osservazione del triennio precedente), non facendoli di conseguenza concorrere alla formazione del differenziale da moltiplicare alla tariffa media al fine della quantificazione del contributo spettante?

RISPOSTA

Il bando in oggetto è finalizzato a compensare le aziende di autotrasporto operanti in Sardegna delle perdite che hanno subito in ragione dello squilibrio generato tra servizi in uscita e in entrata nell'isola, a seguito del blocco della movimentazione delle merci determinato dai provvedimenti di contenimento del Covid-19. Ai sensi dell'art. 4 dell'Avviso la corresponsione del contributo è parametrato a criteri ben definiti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo:

<<a) numero mezzi totali imbarcati vuoti, eccedenti quelli della media del triennio precedente del medesimo periodo di osservazione, per i quali si chiede la sovvenzione; per mezzi imbarcati vuoti si intendono le seguenti unità di trasporto:

(omissis)

b) periodo di osservazione: quadrimestre 1° marzo - 30 giugno 2020;

c) triennio precedente: medesimo periodo del triennio antecedente 2017-2019;

d) periodo di riferimento in cui si è verificato lo squilibrio: quadrimestre da marzo a giugno del 2020;

e) la tariffa media riconosciuta per tutte le tipologie di mezzi imbarcati vuoti di cui ai punti precedenti è pari ad € 350,00;

2. Il differenziale dei mezzi vuoti calcolato con i criteri di cui ai punti da a) a d) costituirà la base di calcolo da moltiplicare alla tariffa media di cui al punto e). Il Prodotto così ottenuto rappresenterà l'importo della sovvenzione>>.

Tutto ciò premesso, se non si è in possesso della documentazione attestante il n. di vuoti trasportati nei periodi di riferimento (citata all'art. 6, comma 4, punto 3) non sarà possibile

calcolare tale contributo e di conseguenza non sarà possibile presentare una domanda di agevolazione a valere sul presente Avviso. Vi consigliamo, pertanto, di ricontattare l'armatore sollecitando tale informazione, considerando peraltro che contenuti obbligatori della polizza d'imbarco sono la "descrizione della merce così come indicata dal caricatore e il suo valore" che, si suppone, sarà differente se vuoto o carico.

DOMANDA

Qualora nell'anagrafica aziendale, in fase di registrazione, l'azienda non abbia inserito le sedi operative in Sardegna ma lo avesse fatto compiutamente solo nella domanda di incentivo, è necessario, e soprattutto possibile, fare questa correzione?

RISPOSTA

Se i dati sono stati riportati correttamente nel Modulo di Domanda non è necessario effettuare tale correzione. In ogni caso, se preferite, è possibile aggiornare la sezione relativa alla "anagrafica aziendale" presente sulla piattaforma SIPES.

DOMANDA

Devo caricare solo le fatture che accertano l'imbarco del mezzo vuoto?

RISPOSTA

Come previsto dall'art. 6 dell'Avviso, è obbligatorio, **a pena di inammissibilità**, trasmettere la copia delle fatture emesse dalle compagnie di navigazione oppure la copia delle polizze d'imbarco rilasciate dall'armatore **da cui si rilevano i mezzi vuoti trasportati nei periodi di osservazione** (marzo – giugno 2017, 2018, 2019 e 2020). E' una vs libera scelta trasmettere i documenti con la sola evidenza dei vuoti oppure i documenti completi di tutti i dati (imbarchi carichi e vuoti).

Preme precisare che la documentazione va trasmessa anche qualora, per uno o più periodi, non indichiate vuoti.

DOMANDA

Le fatture vanno firmate digitalmente?

RISPOSTA

NO.

DOMANDA

Devo fare uno schema riassuntivo? Se si c'è uno standard o ognuno fa da se?

RISPOSTA

E' preferibile, ma non obbligatorio, trasmettere uno schema riassuntivo per anno e per compagnia di navigazione/armatore. Si precisa che le autocertificazioni sono ammesse esclusivamente come documento aggiuntivo, non sostitutivo.

DOMANDA

"Preme precisare che la documentazione va trasmessa anche qualora, per uno o più periodi, non indichiate vuoti". Non ho capito la frase ...

RISPOSTA

Si riporta la ns risposta per intero *"come previsto dall'art. 6 dell'Avviso, è obbligatorio, a pena di inammissibilità, trasmettere la copia delle fatture emesse dalle compagnie di navigazione oppure la copia delle polizze d'imbarco rilasciate dall'armatore da cui si rilevano i mezzi vuoti trasportati nei periodi di osservazione (marzo – giugno 2017, 2018, 2019 e 2020). E' una vs libera scelta trasmettere i documenti con la sola evidenza dei vuoti oppure i documenti completi di tutti i dati (imbarchi carichi e vuoti).*

Preme precisare che la documentazione va trasmessa anche qualora, per uno o più periodi, non indichiate vuoti".

Ciò premesso, per poter effettuare una verifica realistica dei "mezzi vuoti trasportati", qualora in uno (o più) dei periodi sopracitati (marzo-giugno 2017,2018,2019 e 2020) non siano stati imbarcati mezzi vuoti, si chiede comunque evidenza di tale fattispecie (ossia delle fatture o polizze d'imbarco che attestino l'assenza di vuoti).

DOMANDA

Alcuni clienti del nostro studio sono autotrasportatori ma si occupano di trasporti merci solo nel territorio regionale. Hanno i requisiti per poter partecipare perché nel punto c) dell'avviso parla di

c) avere almeno una sede operativa nella Regione Sardegna e svolgere l'attività nei collegamenti da e per la Sardegna

RISPOSTA

la fattispecie da Lei rappresentata non possiede i requisiti di accesso all'agevolazione, ai sensi dell'art. 3 dell'Avviso, in quanto, pur avendo almeno una sede operativa in Sardegna e pur occupandosi di "trasporti merci", è altrettanto obbligatorio che l'attività di trasporto sia effettivamente svolta nei collegamenti da e per la Sardegna.

DOMANDA

Stiamo verificando la domanda per il bando di compensazione alle aziende di autotrasporto operanti in Sardegna per un'azienda di autotrasporti cliente del nostro Studio.

Vi chiediamo di confermarci cosa viene richiesto nella fase 2 nei campi "*dati relativi alla movimentazione delle merci*" per i periodi marzo-giugno 2017, 2018, 2019 e 2020.

RISPOSTA

Nella Fase 2, nel riquadro "*Dati relativi alla movimentazione delle merci*", dovrà inserire il numero totale dei vuoti concernenti il periodo di Marzo- Giugno 2017 (successivamente quelli dell'anno 2018 e poi del 2019) che si rilevano dalle copie delle fatture emesse dalle compagnie di navigazione o dalle copie delle polizze d'imbarco rilasciate dall'armatore, che, ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso, devono essere trasmesse **a pena di inammissibilità**.

Si fa presente che il sistema calcolerà automaticamente la media dei mezzi vuoti del triennio precedente (2017-2018-2019) e, successivamente, quando verranno inseriti i numeri dei mezzi vuoti del periodo di osservazione 2020 (1° marzo-30 giugno), il sistema calcolerà automaticamente anche il delta ed il sostegno massimo concedibile.

DOMANDA

Ho presentato la domanda per accedere alle compensazioni previste dal Bando ma successivamente mi sono accorto di aver commesso degli errori. E' possibile presentare una nuova istanza corretta entro i termini di chiusura previsti?

RISPOSTA

Sì. In questo caso è necessario allegare tra i documenti una dichiarazione con la quale si specifichi che la nuova domanda sostituisce integralmente la precedente (indicando il relativo codice COMP_TRASP_XXX), in modo tale che quella errata possa essere archiviata.